BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . *Pag.* 1

CONVOCAZIONI:

Martedì 11 maggio 1976

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa . . . . . *Pag.* 6

Mercoledì 12 maggio 1976

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa . . . . . » 6

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

VENERDÌ 7 MAGGIO 1976, ORE 13. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il dottor Jader Jacobelli, direttore delle « Tribune ».

Il Presidente informa la Commissione dei risultati cui è pervenuto l'Ufficio di Presidenza nelle sue ultime riunioni e riassume le proposte che quest'ultimo ha deciso di sottoporre all'approvazione della Commissione. I problemi esaminati concernono la nuova regolamentazione della « Tribuna elettorale », la opportunità di emanare indirizzi specifici al fine di evitare che trasmissioni, diverse dalla « Tribuna », possano influenzare il corpo elettorale, nonché la predisposizione di apposite trasmissioni riservate ai Gruppi parlamentari. Queste ultime dovrebbero aver luogo nella settimana prossima con una durata di mezz'ora per ciascun Gruppo e secondo un calendario che, insieme ad altri elementi tecnici, sarà illustrato dal responsabile delle trasmissioni, dottor Jacobelli; tali trasmissioni saranno precedute da una conversazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla « Tribuna elettorale », dopo aver premesso che molti articoli sono stati già redatti in un testo concordato ieri dall'Ufficio di Presidenza, invita il dottor Jacobelli ad illustrare la residua normativa risultante dalle intese raggiunte oggi in seno all'Ufficio stesso.

Il dottor Jacobelli illustra i punti essenziali del calendario, dell'ordine di intervento e dei tempi delle varie trasmissioni, in rete nazionale ed in rete regionale, precisando che per la Sicilia, ove si svolgeranno anche le elezioni regionali, sono previsti due « appelli agli elettori »

per ogni partito, oltre a due conversazioni radiofoniche. Il deputato Mariotti manifesta alcune perplessità in ordine alla normativa testè illustrata, con particolare riguardo alla previsione di tempi differenziati per le trasmissioni elettorali dei partiti, asserendo che l'unica alternativa è tra un tempo uguale per tutti o un tempo proporzionale alla consistenza parlamentare dei singoli partiti.

Il Presidente ritiene che prima di affrontare i temi su cui vi è discordanza, si possano rapidamente approvare quegli argomenti sui quali l'accordo è unanime. In questo ambito precisa che le trasmissioni relative ai gruppi parlamentari, non costituendo formalmente oggetto delle Tribune possano essere richieste direttamente dall'Ufficio di Presidenza, se la Commissione non si oppone.

(*Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito*).

(La seduta, sospesa alle 13,30 è ripresa alle 13,40).

Il Presidente dà quindi lettura di un documento redatto dall'Ufficio di Presidenza contenente un indirizzo sul comportamento della RAI in periodo elettorale, che porrà ai voti dopo la votazione degli articoli del Regolamento di « Tribuna elettorale ».

Dopo che il deputato Mariotti dichiara di non insistere nelle obiezioni precedentemente sollevate, il Presidente pone in votazione il regolamento di « Tribuna elettorale » 1976, che è approvato all'unanimità con la prescritta maggioranza nel seguente testo, con riserva di coordinamento affidato all'Ufficio di Presidenza:

Regolamento delle trasmissioni in rete nazionale televisiva e radiofonica approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per Tribuna elettorale 1976:

ART. 1.

Nel quadro di « Tribuna elettorale » sono trasmessi in rete televisiva e radiofonica nazionale:

un'intervista sui dati elettorali al Ministro dell'interno;

« manifestazioni di propaganda » organizzate dai partiti aventi diritto;

« conferenze stampa » dei presidenti o segretari dei partiti aventi diritto o di loro designati;

una « conferenza stampa » del Presidente del Consiglio;

un « appello agli elettori » di tutti i partiti aventi diritto;

una trasmissione sulle modalità della votazione, a cura della direzione della rubrica;

un « dibattito generale » sui risultati elettorali.

Le « conferenze stampa » e gli « appelli agli elettori » sono diffusi contemporaneamente su entrambe le reti televisive; le « manifestazioni di propaganda » sulla prima rete. In radio, le « manifestazioni di propaganda » sono trasmesse sulla seconda rete; le « conferenze stampa » e gli « appelli agli elettori » contemporaneamente sulle tre reti.

ART. 2.

Hanno diritto di partecipare alle trasmissioni di « Tribuna elettorale » in rete nazionale:

a) i partiti rappresentati in Parlamento da almeno un gruppo parlamentare;

b) i partiti che presentano liste con lo stesso contrassegno in almeno due terzi delle circoscrizioni della Camera e candidati, anche se con contrassegno diverso, in almeno due terzi dei collegi del Senato;

c) i partiti che presentano liste in almeno i due terzi delle circoscrizioni della Camera o candidati, anche se con contrassegno diverso, in almeno due terzi dei collegi del Senato.

ART. 3.

I partecipanti alle trasmissioni sono designati dalle Segreterie dei partiti e scelti fra i parlamentari o fra i componenti della Direzione, della Segreteria, del Consiglio nazionale o del Comitato centrale o tra i candidati.

Le Segreterie dei partiti sono tenute a comunicare alla RAI il nominativo del loro rappresentante almeno 24 ore prima della registrazione.

I partiti aventi diritto possono designare rappresentanti diversi per le trasmissioni televisive e radiofoniche.

ART. 4.

La registrazione, salvo l'eccezione di cui all'articolo 6, si effettua in uno Studio del Centro di produzione TV di Roma normalmente il giorno precedente la trasmissione al fine di poter distribuire il testo stenografico alla stampa nelle prime ore del pomeriggio del giorno di trasmissione. Se ciò non è possibile, per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore, la registrazione si effettua lo stesso giorno di trasmissione.

Il resoconto stenografico della trasmissione è revisionato, come stabilisce il Regolamento generale, esclusivamente nella forma per togliere ad esso gli eventuali errori formali dovuti alla estemporaneità degli interventi.

ART. 5.

Valgono, per tutte le trasmissioni, i princìpi enunciati nell'articolo 1 del Regolamento generale di « Tribuna politica » che qui si riporta:

« I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare come norme vincolanti i princìpi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale e amministrativa; ogni valutazione di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

ART. 6.

I partiti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 hanno diritto alla trasmissione di due « manifestazioni di propaganda » televisiva e di due « manifestazioni di propaganda » radiofonica, di 15 minuti l'una, organizzate autonomamente.

I partiti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2 hanno diritto alla trasmissione di una « manifestazione di propaganda » televisiva e di una « manifestazione di propaganda » radiofonica sempre di 15 minuti, organizzate autonomamente.

Tali manifestazioni sono registrate dalla RAI in uno studio del Centro di produzione TV di via Teulada 66 a Roma o dal partito interessato, con mezzi propri, rispettando tutte le norme del presente regolamento. In questo caso la registrazione va consegnata alla direzione della rubrica entro le ore 20 di venerdì 21 maggio. La « manifestazione » consiste in un comizio, o in una tavola rotonda, o in un giornale parlato, o in una o più interviste.

ART. 7.

Il partito che organizza le « manifestazioni di propaganda » designa, comunicandone telefonicamente il nome alla RAI, un suo rappresentante responsabile dell'organizzazione. Tale rappresentante si tiene in stretto contatto con il direttore di « Tribuna politica ». Ogni intesa e ogni chiarimento sullo svolgimento della registrazione devono avvenire esclusivamente fra questi due incaricati. Il rappresentante del partito interessato, almeno due ore prima dell'inizio della registrazione, informa il direttore di « Tribuna politica » sulla procedura della manifestazione perché la registrazione possa essere effettuata nel modo tecnico più appropriato.

ART. 8.

Durante la « manifestazione » possono parlare quanti oratori il partito ha designato, purché i loro interventi non superino il tempo assegnato al rispettivo partito. Gli oratori debbono essere presentati nominativamente da chi presiede la manifestazione.

ART. 9.

Le pareti dello studio possono essere utilizzate per eventuali manifesti, riproduzioni grafiche, gigantografie, che devono essere consegnati alla direzione di « Tribuna politica » almeno 24 ore prima della registrazione per la sistemazione scenografica. Al fine di non snaturare il carattere delle « manifestazioni di propaganda » durante la registrazione non possono essere cantate canzoni, né usati dischi o nastri registrati. È ammessa, invece, l'esecuzione di inni di partito. Non si può ricorrere a prestazioni professionali di attori anche se militanti dello stesso partito e anche se tali prestazioni sono gratuite. Non possono essere proiettati films, né diapositive. Le manifestazioni possono essere aperte da una sigla filmata o registrata, realizzata dal partito interessato, della durata di 40 secondi che va consegnata alla direzione di « Tribu-

na politica » per il riversamento in *ampex* almeno 24 ore prima della trasmissione.

ART. 10.

La ripresa televisiva è effettuata con tre telecamere, registrata in *ampex* e trasmessa senza alcun montaggio. La fine della registrazione avviene automaticamente, senza preavviso, allo scadere del tempo assegnato.

Se durante la registrazione si verificassero episodi in contrasto con lo spirito e la lettera di questo regolamento, il direttore di « Tribuna politica » è tenuto a sospendere la registrazione dandone comunicazione motivata al responsabile della manifestazione. La registrazione, in tal caso, è ripetuta dall'inizio. Se nuovi incidenti costringessero ad interromperla ancora, la registrazione non viene più ripetuta ed il direttore di « Tribuna politica » ne dà immediata notizia al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per le decisioni del caso.

ART. 11.

Valgono anche per le « manifestazioni di propaganda » i princìpi generali enunciati nell'articolo 1 del regolamento di « Tribuna politica », approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che qui si riporta: « I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare come norme vincolanti i princìpi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti, rilevanti agli effetti della responsabilità civile, penale ed amministrativa, a persone determinate; ogni valutazione lesiva di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio su fatti oggetto di giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

ART. 12.

Alle « conferenze stampa », trasmesse dalla televisione e dalla radio partecipano il Presidente o il Segretario dei partiti aventi diritto o un loro designato.

Le domande sono loro rivolte da giornalisti di organi di partito secondo uno schema di rotazione approvato dalla Commissione parlamentare e da giornalisti di quotidiani di opinione secondo un sorteggio effettuato dalla stessa Commissione.

Anche alla « conferenza stampa » del Presidente del Consiglio partecipano giornalisti di quotidiani di opinione e giornalisti di tutti gli organi dei partiti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2. Tale conferenza avrà pertanto la durata di 70 minuti.

ART. 13.

Le « conferenze stampa » hanno la durata di:

20 minuti per i partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2;

30 minuti per i partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2;

50 minuti per il PRI, PLI, PSDI, MSI-DN, PSI;

60 minuti per il PCI e la DC.

ART. 14.

La RAI comunica tempestivamente alla direzione dei giornali interessati la data e l'ora della registrazione. A loro volta, le direzioni dei giornali debbono dare conferma della partecipazione e segnalare il nome del loro rappresentante 48 ore prima della registrazione.

Non possono partecipare alle « conferenze stampa » quei giornalisti che siano parlamentari o che figurino tra i candidati alle elezioni.

Nell'eventualità che un giornale non invii il proprio rappresentante, il direttore della rubrica può invitare a parteciparvi altro giornalista a titolo personale; il giornale di opinione eventualmente assente viene escluso dalle successive trasmissioni.

ART. 15.

Ciascun partito rivolge due « appelli agli elettori »: uno alla televisione e uno alla radio. Ogni partito può autorizzare la direzione della rubrica ad utilizzare per la trasmissione radiofonica l'« appello » registrato per la trasmissione televisiva.

Agli « appelli agli elettori » partecipa il presidente o il segretario, o un rappresentante da essi designato, dei partiti aventi diritto.

ART. 16.

Il tempo assegnato per ciascun « appello » è di 7 minuti.

Ad evitare che gli interessati siano costretti a raggiungere il Centro di produzione TV di Roma, la registrazione degli « appelli » può essere effettuata nei Centri di produzione TV di Milano, Torino e Napoli. In tal caso la registrazione, per esigenze tecniche del montaggio, deve avvenire almeno 48 ore prima della trasmissione.

ART. 17.

Nel primo ciclo delle « manifestazioni di propaganda » l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 - partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 - PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Nel secondo ciclo delle « manifestazioni di propaganda » l'ordine di intervento è il seguente: PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Le « manifestazioni di propaganda » televisiva e radiofonica vengono trasmesse due per sera.

Nelle « conferenze stampa » televisive l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla letera *c*) dell'articolo 2 - partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 - PRI; PLI; PSDI; MSI-DN; PSI; PCI; DC.

Nelle « conferenze stampa » radiofoniche l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 - partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 - DC, PCI, PSI, MSI-DN, PSDI, PLI, PRI.

Negli « appelli agli elettori », televisivi e radiofonici, l'ordine di intervento è il seguente: partiti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 - partiti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 - PRI, PLI, PSDI, MSI-DN, PSI, PCI, DC.

Trasmissioni regionali di Tribuna elettorale 1976.

ART. 1.

Nel quadro di « Tribuna elettorale » sono trasmessi:

nella rete televisiva di ogni regione:

una « conversazione » di cinque minuti per ogni partito avente diritto, da trasmettere nel corso di un'unica trasmissione;

nella rete radiofonica di ogni regione:

due « conversazioni » di sei minuti per ogni partito avente diritto, trasmesse nella seconda edizione del « Gazzettino regionale ».

La trasmissioni radiofoniche saranno di massima effettuate nella seconda e terza settimana precedenti la consultazione elettorale, e quelle televisive nella settimana immediatamente precedente concludendole entro il giovedì.

I gruppi di Regioni saranno sorteggiati.

Per la Sicilia dove si tengono anche le elezioni regionali si aggiunge una « conversazione » televisiva di dieci minuti del Presidente della Giunta regionale prevista dall'articolo 6 del Regolamento generale di Tribuna politica, da trasmettersi il giovedì precedente le votazioni e un « appello agli elettori » di 5 minuti per ogni partito avente diritto, da trasmettersi nel corso di una unica trasmissione il venerdì precedente le votazioni.

ART. 2.

Partecipano alle trasmissioni gli stessi partiti indicati nell'articolo 2 del regolamento per le trasmissioni in rete nazionale, sempreché abbiano presentato liste nella regione interessata alla trasmissione, ed i partiti o gruppi che non abbiano i precedenti requisiti ma abbiano presentato liste in tutte le circoscrizioni della Regione e candidati, anche se collegati, in almeno i 2/3 dei collegi senatoriali della Regione.

I partecipanti alle trasmissioni debbono essere candidati nella Regione interessata, e sono designati dall'organo responsabile del partito nella Regione.

La registrazione deve effettuarsi nel giorno e nell'ora stabilita dalla sede RAI competente per territorio.

ART. 3.

L'ordine di intervento è quello indicato nell'articolo 17 per « l'appello agli elettori » in rete nazionale.

ART. 4.

Valgono per tutte le trasmissioni i princìpi enunciati nell'articolo 1 del regolamento generale di « Tribuna politica » che qui si riporta: « I rappresentanti dei partiti politici e tutti i partecipanti alle trasmissioni si impegnano ad osservare come vincolanti i princìpi della lealtà e della correttezza del dialogo democratico. Nella piena libertà di valutazione politica e nel rigoroso rispetto della verità dei fatti è in particolare vietato: il riferimento a fatti di natura personale; ogni imputazione di atti e fatti rilevanti agli effetti

della responsabilità civile, penale e amministrativa; ogni valutazione di beni penalmente tutelati delle persone fisiche e giuridiche; qualsiasi giudizio su fatti oggetto di giudizio penale fino a che non sia intervenuta pronuncia definitiva ».

Il Presidente pone quindi in votazione il testo degli indirizzi alla concessionaria volti ad assicurare il più regolare svolgimento della competizione elettorale.

Il testo, approvato all'unanimità, con la prescritta maggioranza e con riserva di coordinamento, affidato all'Ufficio di Presidenza, è il seguente:

INDIRIZZI PER LE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE NEL CORSO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 1976.

« La Commissione, allo scopo di contribuire ad assicurare il più regolare svolgimento della competizione elettorale, ribadisce alla RAI l'indirizzo, sempre espresso in analoghe occasioni, di ispirare – fin da domenica 9 maggio – alla più scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza l'intero arco delle trasmissioni quotidiane – compresi i programmi dedicati agli emigrati italiani all'estero – evitando di esercitare influenze dirette o anche indirette sul voto nel corso della campagna elettorale.

A tal fine invita, in particolare, la Concessionaria a non trasmettere interviste, dibattiti elettorali, sondaggi di opinione attinenti alla attività dei Partiti, nonché riprese dirette o filmate di comizi. Queste ultime possono trovare posto in una apposita rubrica di cronaca elettorale.

La Commissione delega all'Ufficio di Presidenza l'istituzione di un centro di controllo e di ascolto radiofonico e televisivo mediante l'utilizzazione, in quanto possibile, di personale delle due Camere.

Il Consiglio di Amministrazione della RAI, il suo Presidente e il Direttore Generale, ciascuno per le specifiche attribuzioni, risponderanno del rispetto degli indirizzi emanati dalla Commissione parlamentare.

La Commissione invita pertanto la RAI a sostituire, a partire dal 10 maggio e fino al 23 giugno, le rubriche « Oggi al Parlamento » e « Dal Parlamento » con una rubrica dal titolo « Cronaca elettorale », televisiva e radiofonica, dedicata alla informazione sulla campagna elettorale in corso, migliorandone la collocazione oraria in modo da assicurare ad essa la più ampia fascia di ascolto, in stretto collegamento con i principali telegiornali e radiogiornali.

Tale rubrica, curata dai servizi parlamentari della RAI, dovrà dar notizia delle manifestazioni e dei comunicati dei Partiti ammessi a « Tribuna elettorale », i quali provvederanno direttamente ad indicare alla RAI le manifestazioni ed i comunicati di cui dare notizia, fornendo gli elementi in base ai quali dovranno essere redatti i resoconti.

In ogni caso deve essere assicurata la informazione su ogni Partito che partecipa alla campagna elettorale.

Per i Partiti non ammessi a « Tribuna elettorale », un supplemento quotidiano delle anzidette rubriche verrà diffuso in rete radiofonica locale, nelle zone in cui ciascun Partito avrà presentato lista o candidati nei collegi senatoriali ».

Al deputato Trombadori il quale chiede chiarimenti in ordine al centro di ascolto radiofonico e televisivo, il Presidente precisa che l'Ufficio di Presidenza potrà essere chiamato a riunirsi sia su indicazione del centro stesso, il quale rilevasse violazione degli indirizzi della Commissione da parte della RAI, sia su proposta di un Gruppo politico che si vedesse leso da trasmissioni radiofoniche e televisive.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,15.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti d'accusa.

Martedì 11 maggio, ore 16,30.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.